



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGIONE SICILIA TRA IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SICUREZZA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti normative

1. Il presente Protocollo d'intesa per la Regione Sicilia tra il Centro per la Giustizia Minorile e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sicurezza – di seguito abbreviato “Protocollo” – è stipulato ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 05 ottobre 2023 – di seguito abbreviato “Accordo Nazionale Quadro” – con criteri di maggior dettaglio in relazione alla specificità delle articolazioni dipendenti, con riguardo alle materie di cui all'art. 24, comma 5, lett c), f), g), h), l) D.P.R. n. 164/2002, nonché – nei limiti di quanto definito dall'Accordo Nazionale Quadro, tenuto conto delle esigenze degli istituti e dei servizi, per conferire uniformità di indirizzo applicativo- con riguardo alle materie di cui all'art. 9, commi 4 e 5 dell'Accordo Nazionale Quadro e quelle di cui all'art. 24, comma 6, lettere a), b), c), d) e) del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Protocollo prende in esame le seguenti materie:
 - “Individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro” -Art. 24, comma 5, lettera c), D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 -;
 - “Criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati particolari esigenze di servizio” - Art. 24, comma 5, lettera f) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 -;
 - “Criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo” - Art. 24, comma 5, lettera g) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 -;
 - “Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità” - Art. 24, comma 5 lettera h) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 -;
 - “Criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio” - Art. 24, comma 5, lettera l) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 -;
 - “L'articolazione dei turni di lavoro è realizzata dal dirigente secondo le tipologie di orario di



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

lavoro e le procedure di cui all'articolo 12, comma 4, D.P.R. 31 luglio 1995, n.395, come appresso definite: a) orario articolato su turni; b) orario articolato su cinque giorni; c) orario articolato su sei giorni; d) orario flessibile” - Art. 9, comma 4, A.N.Q. 2019-2021, sottoscritto in data 05 ottobre 2023;

- “In relazione all’orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata. E’ parimenti demandata alla contrattazione decentrata la possibilità di ricorrere alla turnazione a giorni alterni” - Art. 9, comma 5, A.N.Q. 2019-2021, sottoscritto in data 05 ottobre 2023;
- “Gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5 lettera a) secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell’accordo stesso e dei successivi aggiornamenti” - Art. 24, comma 6, lettera a) del D.P.R. D.P.R. 18 giugno 2002 n.164-;
- “Criteri applicativi relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità” - Art. 24, comma 6, lettera b) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 -;
- “Criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci” - Art. 24, comma 6, lettera c) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 -;
- “Criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale” - Art. 24, comma 6 lettera d) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 -;
- “Misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125” - Art. 24, comma 6, lettera e) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164 -.

Art. 3 - Sedi di contrattazione decentrata periferica

1. Premesso che tutte le contrattazioni decentrate periferiche, *ad eccezione dell’Istituto Penale Minorile di Catania, elevato a sede di dirigenza di livello non generale, che contratterà autonomamente*, devono essere condotte dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile, sono individuate le seguenti sedi di contrattazione decentrata periferica di competenza del C.G.M.:

- Centro per la Giustizia Minorile di Palermo;
- Istituto Penale per minorenni di Palermo e annesso CPA;
- Istituto Penale per minorenni di Acireale
- Istituto Penale per minorenni e Centro di Prima Accoglienza di Caltanissetta;
- Centro di Prima Accoglienza di Catania;
- Centro di Prima Accoglienza di Messina;

Di ciascun incontro nelle sedi di contrattazione decentrata *sopra elencate e presso l’I.P.M. di Catania* deve essere redatto apposito verbale, dal quale devono risultare le posizioni delle parti



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

relativamente a quanto oggetto della discussione.

Al termine delle contrattazioni sindacali, nel rispetto di quanto disciplinato dall'Accordo Quadro, le intese raggiunte devono essere formalizzate in un accordo sotto forma di articolato.

TITOLO II – ORARIO DI LAVORO

Art. 4 Turni di servizio

1. Nel rispetto della normativa vigente, la programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero di cui all'art. 15, D.P.R. n. 51/2009 garantisce: a) efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa per un'organizzazione più funzionale dei servizi; b) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario; c) il rispetto del principio delle pari opportunità, della non discriminazione di genere e della tutela della genitorialità.
2. La durata dell'orario di lavoro è prevista dal contratto. Al completamento dell'orario di lavoro concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. L'articolazione dell'orario in turni di servizio sulle ventiquattro ore implica che l'orario di lavoro settimanale è articolato su sei giorni lavorativi.
4. La possibilità di deroga all'articolazione su quattro quadranti orari in caso di articolazione dell'orario in turni sulle ventiquattro ore è demandata alla contrattazione in sede decentrata periferica.
E' parimenti demandata alla contrattazione decentrata periferica la possibilità di ricorrere alla turnazione a giorni alterni.
In ogni caso tale possibilità è prevista esclusivamente per eccezionali, temporanee e dimostrate esigenze di servizio quali, ad esempio, le carenze di personale, i livelli di sicurezza degli Istituti Penali per Minorenni e dei Centri di Prima Accoglienza, il numero dei ristretti presenti, le aliquote di personale legittimamente assente dal servizio per periodi determinati.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è demandata alla contrattazione decentrata in sede periferica l'individuazione degli orari di inizio dei turni di lavoro, ivi compresi quelli fissi, in relazione alle esigenze organizzative degli istituti e servizi.
6. L'articolazione degli orari di lavoro delle così dette "cariche fisse" è demandata alla contrattazione decentrata periferica avendo cura che negli uffici con più unità venga garantita anche la copertura del turno pomeridiano in base alle esigenze dei singoli Istituti e nel pieno rispetto dei tetti massimi stabiliti dall'A.N.Q.
7. In sede di contrattazione decentrata periferica sono individuati i posti di servizio ove è possibile applicare tipologie di orario su cinque giorni con 2 rientri pomeridiani secondo la valutazione che ciascuna direzione proporrà al Direttore del Centro Giustizia Minorile previa informativa alle OO.SS.. Da quest'ultima articolazione sono esclusi i Comandanti di Reparto attesa la peculiarità del loro ruolo (*previsione che comunque non riguarda coloro che ricoprono il grado di Dirigente aggiunto, Dirigente e 1° Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria*). In sede di contrattazione decentrata periferica sono individuate le fasce di flessibilità, ove applicabili, ed i criteri per le



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

valutazioni di eventuali istanze di richiesta di orari particolari da parte del personale in ragione di eccezionali e documentate esigenze di carattere privato.

8. Il servizio di piantonamento ospedaliero è regolamentato tenendo conto dei seguenti criteri: a) organizzazione tassativa su quattro quadranti orari; b) obbligo di avvicendare il personale impiegato in tale servizio; c) obbligo dell'Amministrazione di sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel predetto servizio e nei servizi di piantonamenti dei detenuti e nei luoghi esterni di cura ad accertamenti clinici nei tempi e nei modi fissati dalle vigenti normative in materia ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con richiesta di tempestiva valutazione da parte dell'autorità sanitaria competente.

Analogamente per il personale che presta servizio negli Istituti e nei Centri di Prima Accoglienza sono garantiti i previsti controlli nei tempi e nei modi fissati dalle vigenti normative in materia ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità con richiesta di tempestiva valutazione da parte dell'autorità sanitaria competente.

9. Sia nella predisposizione dei turni di servizio che nelle eventuali variazioni la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai responsabili dei procedimenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento di ripercorrere il processo di determinazione della decisione. *In ogni caso tutti i provvedimenti d'ufficio disposti dall'Amministrazione e attribuenti un incarico per un posto soggetto ad interpellato, non possono superare i tempi massimi previsti per la conclusione della procedura del relativo interpellato.*

Art. 5 - Lavoro straordinario

1. Non possono essere richieste ed effettuate prestazioni di lavoro straordinario se non per le finalità di cui all'art. 11, comma 5 dell'Accordo Quadro, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 del presente Protocollo.
2. La definizione dei criteri per la ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario è demandata al confronto con le organizzazioni sindacali da tenersi annualmente a livello centrale e, successivamente, a livello distrettuale.
3. Ogni anno, una volta ricevuta dal competente Ufficio dipartimentale la comunicazione del monte ore provvisorio di straordinario disponibile, il Direttore del Centro Giustizia Minorile provvede alla immediata distribuzione delle ore alle sedi dipendenti (D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84), fermo restando che tale assegnazione è provvisoria e potrà subire variazioni in aumento o diminuzione all'esito delle procedure di contrattazione nazionale e decentrata.
4. Il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile ha facoltà – in sede di assegnazione del M.O.S. e secondo la congiuntura del momento – di trattenere una quota del monte ore stesso relativa alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario. Tale quota è destinata all'utilizzo in 'caso di imprevedibili esigenze di sicurezza insorte nel corso dell'anno nell'ambito del distretto. Ove tali esigenze non avessero a verificarsi, il Direttore del Centro provvederà a ripartire, prima della chiusura della gestione amministrativa dello straordinario (31 ottobre di ogni anno) e previa



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

disposizioni contenute nell'art.11, comma 9 e 10 dell'A.N.Q. sottoscritto il 5 ottobre 2023.

Art. 6 - Riposo compensativo

1. Il giorno di riposo compensativo ovvero di recupero ore deve essere autorizzato nella data indicata dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'Amministrazione concorderà con l'interessato la fruizione in altra data.
2. Tenuto conto delle esigenze e della richiesta del dipendente il riposo compensativo deve essere fruito entro due mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

Art. 7 - Turni di reperibilità

1. In sede di contrattazione decentrata periferica sono determinate, nei limiti di quanto disposto dalla normativa di cui all'art. 1 del presente Protocollo, le modalità di applicazione dei criteri di cui all'art. 13, comma 2 dell'Accordo Quadro.
2. Il criterio della volontarietà è comprovato mediante l'assenso scritto del personale a cui i turni di reperibilità sono richiesti.
3. Il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile assegna annualmente, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, i turni mensili di reperibilità ai sensi dell'art. 13, comma 3 e 4, dell'Accordo Quadro, tenendo conto dei livelli di sicurezza degli Istituti Penali per Minorenni e dei Centri di Prima Accoglienza, del numero e della tipologia dei ristretti e delle esigenze di funzionalità istituzionale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE

Art. 8 - Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi.

Turni festivi, pomeridiani e notturni.

1. L'assegnazione a posti di servizio diversi dal servizio a turno, anche per i posti da ricoprire in qualità di Responsabile e/o Coordinatore delle Unità Operative, avviene mediante interpello inteso quale strumento che, nel rispetto di quanto contenuto nel capo I del titolo IV del Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria, è idoneo a garantire il conseguimento dei principi di trasparenza ed imparzialità di cui al punto 9 dell'art. 4 del presente Protocollo. Le unità vincitrici dei concorsi per l'accesso al ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti potranno partecipare agli interpellati, indetti subito dopo l'immissione in ruolo nella nuova qualifica, senza alcuna preclusione connessa alla tipologia di servizio precedentemente svolto.
2. In tutti i servizi, ad eccezione di quello di vigilanza ed osservazione all'interno delle sezioni (art. 42 del D.P.R. 82/1999), nei quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei ristretti ivi inseriti, il personale maschile e quello femminile di Polizia Penitenziaria deve essere impiegato



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

informazione alle OO.SS., il monte ore trattenuto tra gli Istituti penali per Minorenni e i Centri di Prima Accoglienza che abbiano comprovato, entro il 30 giugno di ciascun anno, la necessità di una integrazione del M.O.S. assegnato, per le residue finalità e sulla base dei criteri di cui al comma 1.

5. Gli indici percentuali di cui al comma 4 possono essere aggiornati annualmente, in presenza di oggettive e rilevanti modificazioni delle esigenze del distretto, con le medesime modalità adottate per l'adozione del presente Protocollo. Tale aggiornamento, in ogni caso, avrà effetto a decorrere dalla ripartizione immediatamente successiva.
6. Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 dell'A.N.Q. possono essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario in caso di particolari ed inderogabili esigenze di servizio da ricondurre in via preminente:
 - Alla sicurezza, con particolare riferimento allo svolgimento di perquisizioni ordinarie e straordinarie;
 - Ad allertamenti segnalati dall'Amministrazione Centrale e/o dal Centro Giustizia Minorile per la Sicilia;
 - A situazioni di maggior rischio per la sicurezza derivante da opere di ristrutturazione o di adeguamento in atto.

solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura.

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 dell'A.N.Q. sottoscritto il 5 ottobre 2023, le Direzioni dell'Istituto Penale per Minorenni o del Centro di Prima Accoglienza avranno cura di trasmettere mensilmente alle organizzazioni sindacali regionali, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo, un prospetto riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presente nella struttura, *ad eccezione degli appartenenti al ruolo dei Funzionari ricoprenti il grado di Dirigente aggiunto, Dirigente e 1° Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria*, distinto per qualifica, nei confronti del quale siano state disposte prestazioni di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato.

In conformità alla pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali, il prospetto previsto dall'art. 11, comma 8 del vigente A.N.Q. per l'informativa alle OO.SS. sui dati dello straordinario deve essere redatto "...in forma anonima ed aggregata con riferimento alla qualifica...". Alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo come da disposizioni vigenti.

8. Per le preclusioni circa il personale, che per condizioni di salute e limiti di età, ovvero situazioni familiari cui non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario, si rinvia alle



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionale. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti.

3. L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi è finalizzata esclusivamente al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri di economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili. Nell'impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art.5 della Legge 395/90.

L'individuazione dei posti di servizio che richiedono particolari attitudini e capacità professionali, nonché l'individuazione dei criteri per la copertura degli stessi tramite interpello, sono demandati alla contrattazione decentrata che dovrà tener conto dei livelli minimi di sicurezza.

4. La responsabilità delle unità operative è affidata, in via prioritaria, al personale appartenente al ruolo degli Ispettori. Laddove l'interpello vada deserto, la Direzione nomina d'ufficio il Coordinatore dell'Unità Operativa del ruolo degli Ispettori. Qualora le unità di personale del ruolo Ispettori in forza all'Istituto di competenza non siano in numero sufficiente a ricoprire tutte le Unità Operative, la Direzione competente può indire interpello per il ruolo dei Sovrintendenti, nel rispetto delle previsioni ex art. 15 del D.Lgs.443/92 e ss.mm.ii.
5. Al fine di garantire pari opportunità al personale femminile, è demandata alla contrattazione decentrata periferica l'individuazione della percentuale di tale personale al di sotto della quale non è possibile assegnare unità femminili a posti di servizio non a turnazione.
6. Al fine di perseguire l'obiettivo dell'uniformità nelle strutture di custodia della Regione vengono definiti i criteri generali per gli interpellati interni, che di seguito si elencano:
 - In caso di scadenza dell'incarico ed a graduatoria esaurita e/o non più valida, si procederà all'indizione di specifico interpello, con redazione di conseguente graduatoria secondo criteri previsti in presente articolo.

Il personale, che nel corso dell'anno precedente all'indizione dell'interpello abbia prestato servizio in una carica fissa delle strutture di custodia della Regione, potrà comunque avanzare istanza di partecipazione all'interpello, conflueno in una graduatoria separata alla quale si potrà attingere qualora non vi siano aventi titolo nella graduatoria principale ovvero quando sia esaurita la graduatoria principale e, nell'arco temporale di validità della stessa, si renda necessario procedere ad attingere ad essa per garantire la copertura organica del posto di servizio vacante.

- Nel caso in cui l'interpello sia andato deserto con riguardo ad entrambe le graduatorie principale e separata, si potrà confermare l'unità uscente dal posto messo ad interpello.

Nel caso in cui l'unità uscente non possa essere riconfermata nell'incarico (per collocamento in quiescenza, per trasferimento in altra sede, ecc.), l'Autorità dirigente potrà procedere all'individuazione di un'unità da proporre d'ufficio con provvedimento formale.

In tali casi la Direzione dovrà indire un nuovo interpello all'inizio del nuovo anno, al quale il



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

- personale già individuato d'ufficio potrà partecipare a pieno titolo.
- Con riguardo al ruolo degli Ispettori è parimenti redatta graduatoria separata in cui dovranno confluire le unità dello stesso ruolo ed aventi titolo secondo interpello diramato, che hanno presentato istanza di partecipazione per il medesimo posto di servizio già ricoperto e posto ad interpello. Tale limitazione avrà efficacia per un anno dall'uscita dal posto di servizio in questione.
 - La partecipazione agli interPELLI è riservata al personale in servizio all'Istituto, compreso il personale temporaneamente assegnato con provvedimento con scadenza a data certa che vada oltre la scadenza dell'incarico.
 - La graduatoria, una volta stilata, avrà validità annuale.
7. Ad eccezione del personale del ruolo degli Ispettori in ragione delle vigenti previsioni di attribuzioni di funzioni di coordinamento di una o più unità operative, requisito indispensabile per la partecipazione ad un interpello per i c.d. posti di servizio a carica fissa è l'aver prestato, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'interpello stesso, servizio in una carica non fissa. Tale preclusione non è operativa per i sostituti sempreché gli stessi non effettuino più di 2/3 del servizio nel posto fisso, per il personale assegnato ai posti di servizio a carica fissa in applicazione delle norme a tutela della maternità, nonché per il personale inserito in posto di servizio a carica fissa con formale provvedimento emanato d'ufficio dall'Autorità Dirigente dell'Istituto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, punto 9 del presente Protocollo, sia in fase antecedente all'indizione dei previsti interPELLI, sia in caso di indetto interpello andato deserto. Il servizio prestato in posto a carica fissa è valutato come esperienza pregressa nell'ambito di interPELLI per pari posto di servizio. Nessuna unità, pur appartenente al ruolo degli Ispettori, può essere impiegata in incarichi fiduciari.
- 7.bis A tutela del dipendente l'unità vincitrice di interpello che sia stata dichiarata temporaneamente inidonea ad una specifica mansione con certificazione del medico competente in corso di validità, è sottoposta a nuova valutazione del medico competente prima di essere immessa nel posto di servizio cui aspira.
8. A seguito di una nuova riorganizzazione del lavoro che prevede l'eventuale soppressione di alcuni uffici, il personale perdente posto può partecipare agli eventuali interPELLI senza la preclusione dei dodici mesi di servizio a turno prevista dal precedente comma 7.
- Al fine di evitare differenti parametri di valutazione nella redazione della graduatoria, laddove nelle sedi periferiche verranno richiesti particolari titoli, essi dovranno essere valutati secondo i seguenti parametri:
- Titoli valutabili per la formulazione della graduatoria:
- 1) Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento: punti 6 - Diploma di laurea triennale o equiparata: punti 4;
 - 2) Master I° livello punti 0.75, Master II° livello punti 1.50;
 - 3) Diploma di maturità: punti 3;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

- 4) Licenza media inferiore: punti 2;
- 5) Esperienze lavorative pregresse nello stesso settore (reparti detentivi, ufficio matricola, ufficio comando, colloqui ecc.) per il quale è indetto l'interpello:
 - nello stesso ruolo, documentate e senza demerito: punti 0,20 per ogni semestre o frazione di semestre;
 - in ruolo diverso, documentate e senza demerito: punti 0,10 per anno o per frazione superiore a semestre;
- 6) Attestati rilasciati da Enti Locali, scuole, strutture formative, comprovanti la frequenza di corsi di formazione attinenti il posto di servizio per il quale è indetto l'interpello: punti 0.20 per ogni attestato, punteggio massimo 1 punto (5 attestati);
- 7) Partecipazione ad attività formative promosse dall'Amministrazione: punti 0.50 per ogni attestato, punteggio massimo 1 punto (2 attestati);
- 8) Anzianità di servizio: punti 0,50 per ogni anno o per periodi superiori a 6 mesi. Limitatamente ai ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori, si valuterà altresì l'anzianità nel ruolo attribuendo il seguente punteggio: punti 1 per ogni anno o per periodi superiori a 6 mesi;
- 9) Somma dei punteggi assegnati al giudizio complessivo degli ultimi 5 anni:
 - 32: punti 1,2;
 - 31: punti 1,1;
 - 30: punti 1;
 - 29/28: punti 0,8;
 - 27/26: punti 0,7;
 - 25/24: punti 0,6;
 - 23/22: punti 0,5;
 - 21/20: punti 0,4.

10) I punti 1), 3) e 4) non sono cumulabili tra loro.

Qualora il dipendente sia in possesso di una specializzazione per il posto servizio posto ad interpello, essa varrà quale titolo preferenziale, rispetto all'esito del punteggio complessivo di valutazione dei titoli per la formulazione della graduatoria.

La graduatoria degli aspiranti sarà stilata con riferimento ai singoli punteggi attribuiti. Sarà garantito il controllo delle dichiarazioni sostitutive prodotte almeno dai vincitori. In caso di parità di punteggio tra i partecipanti all'interpello, costituirà titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità di punteggio per pari anzianità di servizio, è preferito il candidato più giovane di età.

Criteri di uscita per gli interPELLI sono i seguenti:

- a) Personale inserito senza preventivo interpello;
- b) Volontarietà;
- c) Anzianità di permanenza nel posto;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

- d) Minore anzianità di servizio
- e) Minore età anagrafica.

Il dipendente in possesso di specializzazione per lo specifico posto di servizio in cui è impiegato è avvicendato con unità munite di pari specializzazione, ferma restando la possibilità di accesso al relativo posto di servizio -laddove previsto - anche per il personale che, privo di specializzazione, potrà in tal modo maturare l'esperienza lavorativa atta a consentire l'accesso ai previsti corsi di specializzazione.

Tra unità munite di pari specializzazione prevale l'unità con maggiori titoli.

Ad ogni interpello effettuato l'attribuzione del punteggio e la stesura della graduatoria sarà effettuata da una commissione composta dal Direttore che la presiede (o da un Suo Delegato), dal Comandante di Reparto (o da un Suo Delegato), da altri tre componenti sorteggiati rispettivamente tra gli appartenenti al ruolo degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti dell'organico in forza all'Istituto (o da eventuali sostituti anch'essi sorteggiati); al sorteggio organizzato dalla direzione sono convocate le OO. SS. rappresentative.

La graduatoria prodotta dalla commissione verrà notificata ai rappresentanti sindacali locali che, entro tre giorni dalla notifica, potranno presentare istanza di verifica; l'eventuale verifica, da effettuarsi all'interno dell'istituto, prevede l'invito a tutte le OO. SS. rappresentative a livello locale e la disponibilità dell'intero carteggio. Il mancato rispetto della procedura determina causa di nullità del provvedimento di assegnazione alla carica fissa.

La procedura dell'interpello, dalla pubblicazione del bando alla pubblicazione della graduatoria, deve esaurirsi nel termine di trenta giorni. Entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria la direzione emana il provvedimento di assegnazione al posto di servizio del vincitore o dei vincitori dell'interpello.

Al fine di preservare la funzionalità di uffici e servizi e garantire pari opportunità a tutto il personale, prima dell'assegnazione al posto di servizio degli aventi diritto la Direzione dell'Istituto e del Centro di Prima Accoglienza deve acquisire tempestiva manifestazione di disponibilità delle unità legittimate in graduatoria ad essere immesse in servizio entro i successivi quindici giorni; laddove non sussista la citata disponibilità, le predette unità decadranno dalla legittimazione a ricoprire quel posto di servizio.

Laddove sussistano giustificati motivi afferenti a stato di malattia, ricovero ed infortunio, che dovranno essere comprovati documentalmente, il dipendente ha facoltà di chiedere il differimento della presa di servizio.

Ogni ulteriore giustificato motivo, comprovato documentalmente sarà valutato dalla Direzione competente nel bilanciamento della funzionalità e del buon andamento dell'attività gestionale penitenziaria.

In tal caso la Direzione competente procede allo scorrimento della graduatoria per preservare la funzionalità dei servizi, individuando l'avente titolo che temporaneamente sostituirà il dipendente che ha chiesto il differimento.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

All'inserimento nel posto di servizio seguirà un periodo di prova, determinato tassativamente in tre mesi, al termine del quale il Responsabile dell'Area e/o del Settore predisporrà un sintetico rapporto ai fini della conferma dell'incarico. In assenza del Responsabile dell'Area e/o del Settore, il rapporto sarà stilato dal Comandante di Reparto. I tempi e le modalità per la rotazione del personale sono demandati alla contrattazione decentrata. Qualora le unità - già immesse in servizio in una cd. carica fissa in quanto vincitrici di interpello - venissero provvisoriamente assegnate e/o impiegate presso altre sedi di servizio e/o altri incarichi per periodi di tempo superiori a 60 (sessanta) giorni, le stesse si intenderanno decadute dall'incarico e avvicendate con altre unità aventi titolo, qualora l'assegnazione sia stata disposta a seguito di richiesta del dipendente.

In caso di lunghe assenze per motivi di salute delle unità già vincitrici di interpello per una cd. carica fissa, si procederà alla loro temporanea sostituzione con unità aventi titolo presenti in graduatoria, qualora ancora valida e non esaurita.

7. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e legislative, le modalità d'impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata periferica, nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) per ciascun appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata; b) non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore. La possibilità di deroga a tale principio è demandata alla contrattazione decentrata; c) il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato, previa richiesta, dalle turnazioni notturne esclusivamente nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti e di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Il predetto personale può essere impiegato nel turno notturno soltanto qualora tutto il restante personale abbia raggiunto il limite dei turni notturni previsti dalla contrattazione decentrata periferica.
8. Rimane ferma, a richiesta, l'esenzione dei servizi notturni in favore del personale femminile con prole di età inferiore a tre anni nonché del personale maschile quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole, salvo inderogabili esigenze di servizio.
9. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità fra tutto il personale.
10. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi, domenicali ed infrasettimanali in eccedenza al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata periferica, tenuto conto dell'organico effettivo. Qualora obiettive documentate esigenze di sicurezza impongano che, il dipendente libero dal servizio sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l'attribuzione di un riposo recupero, che, salvo diversa richiesta del dipendente deve essere fruito in giornata festiva. Spetta altresì l'indennità di compensazione prevista dall'art. 16, comma 3, D.P.R. 164/2002.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

- In ogni caso, al personale addetto ai servizi a turno, deve essere garantito nell'arco di una mensilità, almeno due riposi coincidenti con la domenica; all'inverso, il personale addetto ai cosiddetti posti fissi, dovrà garantire almeno un turno festivo comunque non coincidente con quello notturno.
 - Indipendentemente dalla qualifica rivestita, tutto il personale, in occasione delle grandi festività, è tenuto a garantire, nel caso di quelle natalizie: o il servizio coincidente con il 25 dicembre o quello coincidente con il 1° gennaio; nel caso di quelle pasquali: o il servizio coincidente con la Pasqua e/o il lunedì di Pasqua ovvero, in alternativa, quello coincidente con il 25 aprile oppure con il 1° maggio.
 - Sono fatte salve condizioni migliori, in sede di contrattazione decentrata periferica, che comunque non devono pregiudicare i diritti minimi garantiti a tutto il personale.
11. A ciascun appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali in eccedenza all'aliquota mensile stabilita in sede di contrattazione decentrata periferica, per ciascun ruolo.
- Il personale è impiegato nei turni serali secondo i seguenti criteri:
- a) a rotazione tra tutti gli appartenenti al ruolo addetti al servizio a turno;
 - b) n. 1 turno serale al mese per il personale impiegato nei cosiddetti posti fissi ad eccezione di coloro che già lo espletano nel proprio posto fisso in base alla normale turnazione.
12. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:
- a) turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito ma non superiori a sei turni mensili;
 - b) turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto mensile stabilito. In ogni caso non possono essere superati tre turni mensili. Tale limite è ridotto a 2 nei mesi in cui i giorni festivi sono 4.
 - c) turni serali (16.00/24.00 oppure 18.00/24.00) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito senza superare gli otto turni mensili.
13. Fermo quanto disciplinato dall'art. 21 del D.P.R. 395/95 e dall'art. 20 del D.P.R. 164/2002 e dall'art. 19 del D.P.R. 51/2009, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio aventi riconoscimento giuridico, è agevolato, salvo eccezionali motivate esigenze di servizio, con turni compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e con l'esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 8bis. – Interpelli di carattere Regionale

1. *I criteri per gli interpelli interni previsti dall'art. 8 commi 6 e ss sono applicabili, se ed in quanto compatibili, agli interpelli regionali emanati dal Centro per la Giustizia Minorile per sopperire alle esigenze proprie o a quelle dei servizi da esso dipendenti.*



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
PALERMO

Art. 9 – Personale con oltre cinquanta anni di età o trenta anni di servizio

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 10, comma 4, lettera c) dell'Accordo Quadro, sottoscritto il 5 ottobre 2023, è demandata alla contrattazione decentrata presso gli Istituti Penali per Minorenni e i Centri di Prima Accoglienza la possibilità di individuare ulteriori criteri per l'impiego del personale con più di cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio e tenuto conto del ruolo di appartenenza, atti a realizzare una più estesa tutela del benessere psico-fisico e, contestualmente, a valorizzare in modo adeguato il patrimonio di esperienza e capacità professionale acquisito.

Art. 10 - Attività di protezione e di benessere del personale

1. Fermo restando quanto normativamente disposto in tema di misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro, con particolare riferimento alle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, è demandata alla contrattazione decentrata in sede periferica l'individuazione di modalità di dettaglio atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità.
2. Le Direzioni dei Servizi Minorili *ove è impiegato personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, di concerto* con le OO.SS., si impegnano a ricercare ed attuare tutti gli strumenti atti a favorire il benessere del personale incrementando l'attività degli spacci e promuovendo ogni iniziativa atta a favorire la crescita culturale del personale anche attraverso l'organizzazione del tempo libero.
3. In sede di contrattazione decentrata periferica sono stabiliti tempi e modalità di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché delle attività di protezione sociale e di benessere del personale.
4. Nelle sedi di contrattazione decentrata periferica, è obbligo delle parti incontrarsi tassativamente con cadenza almeno annuale per procedere ad un monitoraggio complessivo delle attività poste in essere nelle materie di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV – FORMAZIONE

Art. 11 – Disciplina delle attività formative

1. Ferme restando le direttive e le indicazioni emanate in materia dalle Amministrazioni Centrali e quanto stabilito dall'art. 14 dell'A.N.Q., il C.G.M., di intesa con il PRAP Sicilia, si impegna a garantire che l'attività formativa possa offrire equamente a tutto il personale la possibilità di accedere a corsi e momenti di formazione o aggiornamento, a livello locale, regionale e centrale, secondo i criteri di equità, trasparenza e nel rispetto del principio delle pari opportunità, ricorrendo se del caso anche a procedure semplificate ovvero attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.
2. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5 D.P.R. 395/95, l'Amministrazione destina a ciascun dipendente ogni anno: a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

- operative b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale.
3. Le attività formative di cui al comma 2 devono essere garantite entro il 31 dicembre di ogni anno.
 4. In sede di contrattazione decentrata periferica sono stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative predisposte dall'Amministrazione.
 5. I criteri per l'individuazione dei partecipanti sono i seguenti:
 - attinenza delle mansioni/incarico all'attività formativa;
 - a parità fra più candidati, sia data la precedenza a colui il quale da maggior tempo non abbia partecipato ad attività formative e successivamente, a parità di condizioni, il più giovane rispetto ai più anziani.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Comunicazioni

1. La comunicazione tra le parti si ispira a criteri di essenzialità, economicità e speditezza. L'Amministrazione, a livello distrettuale e locale, avrà cura di riscontrare la corrispondenza sindacale in tempi ragionevoli e comunque entro trenta giorni.
2. Laddove la pratica dovesse richiedere più tempo per essere evasa, sarà cura dell'Amministrazione fornire una comunicazione interlocutoria alla organizzazione sindacale proponente.

Art. 13 – Norma conclusiva

1. Ferma restando l'osservanza di tutta la normativa - di carattere primario e secondario - in materia e, specificatamente quella richiamata all'art. 1 del presente Protocollo, sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni pattizie precedentemente assunte in ambito regionale ove non espressamente richiamate nel presente Protocollo.
3. In ossequio all'attuale modello di relazioni sindacali, la competenza sulle materie precedentemente normate con le disposizioni pattizie sopra richiamate è demandata alla contrattazione decentrata periferica come previsto dall'art. 3 del presente Protocollo.
4. Per l'avvio dei lavori relativi all'accordo decentrato locale, i Dirigenti convocano le Organizzazioni sindacali, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del P.I.R., fornendo la relativa documentazione almeno dieci giorni antecedenti la data della prima riunione. I relativi lavori devono concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.
5. Salvo la tempistica per la sottoscrizione del P.I.R. e degli accordi decentrati locali secondo le competenze previste in vigente A.N.Q., tutte le altre trattative devono concludersi nel termine di quindici giorni dal loro inizio con il relativo verbale che deve riportare chiaramente la volontà delle parti (parte pubblica e ciascuna organizzazione sindacale avente titolo) e l'accordo raggiunto trasfuso in un apposito articolato sottoscritto dalle parti aderenti. Il verbale viene trasmesso entro



Ministero della Giustizia


DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA PALERMO

trenta giorni alle predette organizzazioni sindacali. E' facoltà delle OO.SS. allegare note a sostegno della volontà espressa.

6. Gli accordi decentrati sono validi ed efficaci fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie. E' facoltà delle parti valutare eventuali istanze motivate di revisione degli accordi decentrati formulate dai sottoscrittori. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza le parti si riuniranno per deliberare in ordine all'eventuale avvio della procedura di revisione. La richiesta non sospende la validità dell'accordo decentrato.
7. Le riunioni sindacali si tengono ordinariamente in presenza. E' facoltà dei partecipanti presenziare da remoto. L'Amministrazione avrà cura di assicurare questa facoltà. Per particolari esigenze l'Amministrazione può indirle in videoconferenza.
8. Le trattative a tavoli separati sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8, del vigente Accordo Nazionale Quadro.
9. Si effettua un rinvio recettizio agli artt. 19, 20 e 21 dell'Accordo Nazionale Quadro.

Art. 14- Interpretazione degli accordi

1. L'interpretazione autentica del presente Protocollo è demandata alle parti che lo hanno sottoscritto.

IL DIRETTORE DEL C.G.M. PER LA SICILIA		LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
Dott. Santo IPPOLITO		SAPPE	
		OSAPP	
		UILPA P. P.	
		SINAPPE	
		U.S.P.P.	
		CISL FNS	
		CGIL FP/PP	
		CNPP FSA	